



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	NORDI	IGINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAURENZANA	DOMENICA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 821/10 depositato il 26/04/2010
- avverso la sentenza n. 135/20/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

**proposto dal ricorrente:**

MEREU MICHELA  
LIA D. FIASSELLA 113 16121 GENOVA JE

**difeso da:**

IVALDI GIUSEPPE  
VIA D. FIASSELLA 1/3 16121 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2003

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 821/10

UDIENZA DEL

02/04/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

63

PRONUNCIATA IL:

2 APR. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

24 LUG. 2012



Commissione Tributaria Regionale  
Di Genova

Sezione 11  
Udienza del 02/04/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avvocato Mereu Michela presentava all'Agenzia delle Entrate di Genova istanza di rimborso della maggiore IRPEF pagata a seguito dell'impossibilità di dedurre dall'imponibile di tale imposta l'IRAP pagata dall'associazione professionale "Studio Legale Cigolini" cui appartiene relativamente all'anno di imposta.

Riteneva il divieto posto dalla legge a dedurre l'IRAP dall'imponibile IRPEF incostituzionale, in quanto volto a violare il principio di capacità contributiva e il principio di eguaglianza dei cittadini (Artt. 53 e 3 della Costituzione).

Con comunicazione dell' 08/07/2008 l'Agenzia delle Entrate di Genova riteneva non potersi accogliere l'istanza per mancanza del presupposto.

Avverso presentava ricorso alla C.T.P. di Genova chiedendo la proposizione di incostituzionalità della norma alla Corte Costituzionale.

La Commissione respingeva il ricorso.

Presenta appello a questa Commissione la ricorrente precisando che sull'argomento si è espressa la Commissione Provinciale di Parma ed ha sollevato questione di incostituzionalità. Precisa, altresì, che l'associazione professionale cui la ricorrente appartiene, "Studio Legale Cigolini", ha sollevato analoga obiezione ed il giudizio pende ancora presso la C.T.P. di Genova, chiede la sospensione del giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si esprima sulla questione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reddito IRPEF dell'associata appellante deriva direttamente dalla determinazione del reddito dell'associazione e, quindi, occorre preventivamente stabilire l'imponibilità dell'associazione.


Non è pertanto possibile che si determini un reddito imponibile dell'associazione che tenga conto della deducibilità a titolo di costo dell'IRAP senza che la società, a cui riferire il reddito, sia presente in giudizio.

Pertanto l'associazione è parte necessaria del presente giudizio con la conseguenza che il contraddittorio deve essere integrato fin dal primo grado nei suoi confronti. L'omesso adempimento determina la nullità della sentenza e la remissione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rimette la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'associazione professionale "Studio Legale Cigolini" e dei Suoi associati.

Il Relatore



Il Presidente

